DELIBERAZIONE N. 47

CONSIGLIO N. 5 DI DATA 30.05.2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

estratto del processo verbale

OGGETTO: **RATIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DI DATA 11 MAGGIO 2018, N. 6, AVENTE AD OGGETTO "LETTERA DI INTENTI TRA UDINESE CALCIO S.P.A., IL DOTT. CARLO DI GIAMBATTISTA E AREA SCIENCE PARK. APPROVAZIONE".**

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	prof. Sergio Paoletti	X	
2.	prof.ssa Laura Chies	X	
3.	prof. Michele Morgante	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	dott. Egidio Ostani		X
2.	dott. Carlo Russo	X	
3.	dott. Salvatore Calabrese		X
	CORTE DEI CONTI		
1.	dott.ssa Giuseppa Cernigliaro	X	
	DIRETTORE GENERALE		
1.	ing. Stefano Casaleggi	X	

SEGRETARIO: dott. Diego Arocchi

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA l'allegata determinazione di data 11 maggio 2018, n. 6, con cui è stata approvata la lettera di intenti tra Udinese Calcio S.p.A, il dott. Carlo Di Giambattista e Area Science Park, avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo presso lo Stadio di un centro clinico di eccellenza, che incentri la propria attività nel campo della Nutraceutica e della Genomica;

CONSIDERATE le ragioni di urgenza addotte nella citata determinazione;

ATTESO che la lettera di intenti è stata sottoscritta in data 07 maggio 2018;

VISTO l'articolo 14, comma 4, dello Statuto;

SU PROPOSTA del Presidente;

CON VOTI unanimi;

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente di data 11 maggio 2018 n. 6, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO

dott. Diego Arocchi

IL PRESIDENTE

prof. Sergio Paoletti

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 6

DI DATA 11.05.2018

OGGETTO: **LETTERA DI INTENTI TRA UDINESE CALCIO S.P.A., IL DOTT. CARLO DI GIAMBATTISTA E AREA SCIENCE PARK. APPROVAZIONE.**

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 17, comma 2, n. 24 e n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimettono alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione di iniziative e programmi di attività" e l'"approvazione delle convenzioni e degli accordi quadro con Università e con soggetti pubblici o privati nazionali o internazionali";

- l'art. 14, comma 4 dello Statuto, il quale prevede la possibilità, per il Presidente, di adottare, nell'ambito delle competenze rimesse dall'art. 17 al Consiglio di Amministrazione, "i provvedimenti di urgenza che devono essere ratificati dall'organo competente nella prima riunione successiva";

PRESO ATTO che:

- Udinese Calcio S.p.A. è una società di calcio professionistica ed è titolare del diritto 99ennale di superficie e della proprietà superficiaria dello Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine;

- all'interno dello Stadio sono presenti varie e diverse aree fruibili anche non nel *match-day*;

- il dott. Carlo Di Giambattista ha proposto a Udinese Calcio S.p.A. di valutare e approfondire la possibilità di sviluppare, in collaborazione con Area Science Park, presso una delle suddette aree, un centro clinico di eccellenza, che incentri la propria attività nel campo della Nutraceutica e della Genomica, utili a una medicina di precisione da ritagliare in modo mirato sul singolo individuo, con evidenti positive ricadute sul livello di performance degli sportivi di Udinese Calcio S.p.A.;

- Udinese Calcio S.p.A. si è detta disponibile a valutare lo sviluppo di tale centro attraverso la disamina di uno studio di fattibilità redatto a titolo gratuito dal dott. Carlo Di Giambattista in collaborazione con Area Science Park;

RITENTUTO che:

- tale collaborazione sia di interesse per Area Science Park in quanto per finalità statutaria l'Ente promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, nonché lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione, sperimentando, migliorando e diffondendo le proprie metodologie operative e collaborando con istituzioni pubbliche e con soggetti privati;

- di delegare il Direttore Generale, ing. Stefano Casaleggi, alla gestione dei rapporti con Udinese Calcio S.p.A. e con il dott. Carlo Di Giambattista e allo svolgimento delle attività operative nell'ambito della suddetta collaborazione;

PRESA VISIONE del testo della Lettera di Intenti tra Udinese Calcio S.p.A., il dott. Carlo Di Giambattista e Area Science Park, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di autorizzarne la sottoscrizione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 28 settembre 2011, n. 96, la quale dà atto del potere di firma del Direttore Generale in merito a "ogni atto necessario o utile alla definizione, al buon esito, all'attuazione e gestione delle iniziative e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione";

DATO ATTO che la sottoscrizione del suddetto atto è pertanto rimessa al Direttore Generale;

RITENUTO di portare a ratifica la presente determinazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di alcun tipo a carico dell'Ente;

SU PROPOSTA del Direttore Generale;

DETERMINA

- di approvare il testo della Lettera di Intenti, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra Udinese Calcio S.p.A., il dott. Carlo Di Giambattista e Area Science Park, avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo presso lo Stadio di un centro clinico di eccellenza, che incentri la propria attività nel campo della Nutraceutica e della Genomica, e di autorizzarne la sottoscrizione;

- di dare atto che la Lettera di Intenti sarà sottoscritta dal Direttore Generale;

- di portare a ratifica la presente determinazione nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

dott. Diego Arocchi

IL PRESIDENTE

prof. Sergio Paoletti

LETTERA DI INTENTI

Tra

UDINESE CALCIO S.P.A., con sede in Udine (UD), Via A. e A. Candolini n.2, P. IVA 00563000306 (di seguito "**Udinese**"), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* e Consigliere Delegato, Franco Collavino

da una parte

e

il dott. **Carlo Di Giambattista**, C.F. DGMCRL62C16H501G (di seguito "**il Professionista**"), residente in Via Palazzotto 22, Pino Torinese 10025 (To)

nonché

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, P. IVA 00531590321, con sede a Trieste, in località Padriciano n. 99 (di seguito "**Area Science Park**"), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Ing. Stefano Casaleggi

dall'altra parte

(Udinese, il Professionista e Area Science Park di seguito definiti anche "**Parte**", individualmente, e "**Parti**", congiuntamente)

Premesso che

i. Udinese è una società di calcio professionistica ed è proprietaria del diritto 99ennale di superficie e della proprietà superficiaria dello Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine (di seguito, "**Stadio**");

ii. All'interno dello Stadio sono presenti varie e diverse aree fruibili anche non nel *match-day* e il Professionista ha proposto ad Udinese di valutare ed approfondire la possibilità di sviluppare presso una delle suddette aree un centro clinico di eccellenza in collaborazione con Area Science Park, ente pubblico nazionale di ricerca che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, nonché lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione, sperimentando, migliorando e diffondendo le proprie metodologie operative e collaborando con istituzioni pubbliche e con soggetti privati;

iii. Udinese si è detta disponibile a valutare lo sviluppo di tale centro e il Professionista e Area

Science Park si sono detti disponibili a redigere e presentare a Udinese medesima uno studio di fattibilità afferente quanto sopra, al quale, in caso di vaglio positivo di Udinese stessa, farà seguito la definizione dei possibili utilizzi degli spazi, il tutto ai termini e condizioni di cui alla presente lettera di intenti (di seguito "**LOI**");

iv. Area Science Park ha delegato il Direttore Generale, ing. Stefano Casaleggi, (di seguito "**il Direttore**") alla gestione dei rapporti con Udinese e con il Professionista e allo svolgimento delle attività operative di cui alla presente LOI;

Tutto ciò premesso

da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di intenti, le Parti, come sopra identificate, convengono, dichiarano e stipulano quanto segue.

1) PREMESSE

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della LOI, anche ai fini dell'interpretazione della stessa.

2) OGGETTO

a) Il Professionista e il Direttore redigeranno e consegneranno ad Udinese, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente LOI, uno studio di fattibilità avente ad oggetto la possibilità di sviluppare presso lo Stadio un centro clinico di eccellenza, che incentri la propria attività nel campo della Nutraceutica e della Genomica, utili ad una medicina di precisione da ritagliare in modo mirato sul singolo individuo, con evidenti positive ricadute sul livello di *performance* degli sportivi di Udinese.

b) La redazione e presentazione dello studio di fattibilità verranno effettuate a titolo espressamente gratuito, senza che per il medesimo né il Professionista né Area Science Park né il Direttore possano vantare qualche pretesa economica, con ampia liberatoria al riguardo.

c) Udinese vaglierà a propria massima discrezione lo studio di fattibilità, riservandosi di valutare l'eventuale sviluppo del medesimo secondo i termini nello stesso riportati.

Fermo restando ciò, qualora Udinese riscontrasse positivamente quanto sottoposto dal Professionista in collaborazione con il Direttore, le Parti valuteranno in maniera più approfondita la

possibilità e le modalità per adibire un'area dello Stadio a centro clinico di eccellenza.

3) CONFIDENZIALITÀ

a) Considerata la natura dei dati e dei documenti di cui il Professionista e il Direttore verranno a conoscenza per redigere lo studio di fattibilità cui si verte, gli stessi si obbligano a sottoscrivere il *not disclosure agreement* quivi accluso *sub* **Allegato 1**.

4) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

a) La presente LOI è retta dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia relativa alla negoziazione/sottoscrizione/interpretazione/esecuzione/risoluzione della LOI sarà giudicata in via esclusiva dal Tribunale di Udine.

Udine, 7 maggio 2018

Udinese Calcio S.p.A.	Dott. Carlo Di Giambattista	Area Science Park
Franco Collavino	Carlo Di Giambattista	Stefano Casaleggi

UDINESE CALCIO S.p.A.

Udine, 7 maggio 2018

Egregio
Carlo Di Giambattista

Spett.le
Area Science Park

Oggetto: ACCORDO DI SEGRETEZZA – Informazioni di Udinese Calcio S.p.A. e di terze parti e relativi diritti di proprietà intellettuale ed industriale

Egregio dott. Di Giambattista
Spett.le Area Science Park

Il presente **accordo di segretezza e riservatezza** viene stipulato in considerazione della possibile relazione contrattuale con la scrivente Società – avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità avente ad oggetto la possibilità di sviluppare presso la *Dacia Arena* un centro clinico di eccellenza in collaborazione con Area Science Park di Trieste – e delle relative odierne negoziazioni.

Durante tali ultime, in particolare, Voi ed i Vostri collaboratori verrete a conoscenza di file DWG, disegni, progetti, progettazioni, piante, prospetti e sezioni dello Stadio di Udine, i quali sono della nostra azienda, direttamente o per averli commissionati a terzi (con particolare riferimento alla progettazione per la realizzazione delle opere oggetto della ristrutturazione del nostro Stadio) in termini di dati che consideriamo di natura confidenziale e di titolarità espressamente riconducibile alla nostra azienda ed ai summenzionati terzi (di seguito "**Informazioni Riservate**").

Al fine di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti al trasferimento di dette Informazioni riservate Vi proponiamo quanto segue.

Faremo riferimento a noi stessi come "Udinese" ed a Voi come "Parte Ricevente".

1. La Parte Ricevente si obbliga a mantenere il massimo riserbo sulle Informazioni Riservate in ordine ai contenuti delle stesse.

2. La Parte Ricevente si obbliga ad utilizzare tali Informazioni Riservate acquisite esclusivamente nei limiti degli scopi definiti nelle, e necessari alle suddette negoziazioni con Udinese, e nell'ambito degli accordi che si svilupperanno in tale contesto, consentendone l'accesso solo a coloro che - in virtù delle mansioni cui sono adibiti - sono tenuti a utilizzarle e, ad ogni modo, sempre nei limiti dei predetti scopi. La Parte Ricevente non divulgherà le informazioni riservate a terzi né utilizzerà le stesse per scopi diversi da quelli stabiliti con Udinese, impegnandosi alla massima diligenza.

3. I limiti sopra enunciati non sono applicabili alle Informazioni Riservate che:

 a) la Parte Ricevente sia in grado di dimostrare che erano già in suo possesso; o
 b) che erano o stanno diventando di pubblico dominio senza violazione del presente accordo; o

UDINESE CALCIO S.p.A.

c) risultano essere lecitamente acquisite da terze parti autorizzate alla divulgazione delle stesse.

4. La Parte Ricevente riconosce la paternità delle Informazioni Riservate in capo ad Udinese ed alle diverse terze parti (professionisti ed imprese) che hanno collaborato con Udinese medesima. Per l'effetto, la stessa si obbliga a mantenere le stesse come strettamente segrete, riservate e confidenziali, impegnandosi a non divulgare alcun dato/circostanza afferente alle medesime, né a società concorrenti di Udinese né a terzi in generale. Le parti concordano che nulla di quanto sin qui stabilito costituirà o garantirà alla Parte Ricevente una licenza di uso relativa a qualsivoglia Informazione Riservata.

5. Le obbligazioni che precedono in ordine ai limiti di utilizzo delle Informazioni Riservate termineranno decorsi 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del presente, a prescindere dall'eventuale circostanza in cui un rapporto contrattuale tra Udinese e la Parte Ricevente dovesse sorgere e successivamente interrompersi prima della sua naturale scadenza. Le Informazioni Riservate sono di proprietà di Udinese e dei terzi sopra menzionati, con obbligo della Parte Ricevente di restituire quanto in suo possesso a semplice richiesta di Udinese o comunque al termine del rapporto precontrattuale o contrattuale tra le stesse.

6. La Parte ricevente è operatore qualificato nel settore, pienamente consapevole delle normative in tema di proprietà intellettuale ed industriale. Per l'effetto la stessa riconosce la proprietà delle Informazioni Riservate in capo a Udinese e/o ai terzi che hanno collaborato con questa, assumendosi ogni e più ampia responsabilità in merito ai diritti di privativa ed alla loro violazione, nei confronti dei suddetti titolari del diritto d'autore, manlevando Udinese da ogni responsabilità.

7. La violazione del presente accordo costituirà grave inadempimento del rapporto precontrattuale o contrattuale in essere tra la Parte Ricevente e Udinese, con riserva e diritto di tale ultima di agire altresì per il ristoro dei danni eventualmente subiti. La Parte Ricevente manleva inoltre sin d'ora Udinese in caso di richieste da parte di terzi a seguito della violazione del presente accordo, tenendo indenne da Udinese da tutti i danni, diretti o indiretti.

8. Il presente accordo è retto dalla Legge Italiana e sottoposto al foro competente di Udine.

Ove concordaste con quanto sopra stabilito, Vi invitiamo a restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

Con distinti saluti.

Udinese Calcio S.p.A.

Franco Collavino
Consigliere Delegato

Per ricezione ed espressa accettazione

UDINESE CALCIO S.p.A.

UDINESE CALCIO S.p.A.

Dott. Carlo Di Giambattista Area Science Park

Dott. Carlo Di Giambattista

Ing. Stefano Casaleggi